



Comune di Serrone

Provincia di Frosinone

Via Alcide De Gasperi, 45 – 03010 – Tel. 0775/523064 – Telefax 0775/523277

P.I. 01487180604 - Cod. Fisc. 80006290607

e-mail: info@comune.serrone.fr.it - Sito Web <http://www.comune.serrone.fr.it>

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SERRONE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024- DISCIPLINARE DI GARA

1 - OFFERTA

Criteri di valutazione:	punteggio massimo conseguibile		Punteggio totale conseguibile	
A: OFFERTA TECNICA	PUNTI	70	PUNTI	100
B: OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	30		

A: OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

Modalità organizzative, operative e di controllo del processo di produzione dei pasti La relazione dovrà prevedere una descrizione esauriente delle modalità di servizio che si intendono attuare nella preparazione dei pasti indicando, in particolare, le soluzioni gestionali che si intendono adottare per la preparazione di diete alternative per alunni allergici/intolleranti	9	
Modalità organizzative, operative e di controllo del processo di distribuzione dei pasti La relazione dovrà prevedere una descrizione esauriente delle modalità del servizio di distribuzione dei pasti nei plessi scolastici in particolare indicando le soluzioni gestionali che si intendono adottare per la somministrazione dei pasti agli alunni allergici/intolleranti e le procedure di autocontrollo interno che si intendono attuare per minimizzare il rischio di somministrazione di pasti errati ad alunni con diete particolari e il rischio di contaminazione. Il piano dei trasporti dei pasti ai terminali di consumo.	9	
Pulizia e Sanificazione La relazione dovrà prevedere una descrizione esauriente delle attività di pulizia e sanificazione, specificando i prodotti utilizzati.	4	
Tempo di percorrenza dal centro di cottura alternativo alla sede comunale (il tempo di percorrenza verrà verificato sul sito www.googlemaps.it) Soprattutto in relazione all'Art. 1 comma 4 SCUOLA PRIMARIA lett. a. i pasti dovranno essere preparati in centro di cottura diverso da quello di somministrazione.	Da 21 a 30 minuti 3	3
	Fino a 20 minuti	6
Gestione delle emergenze Verranno valutate le soluzioni proposte per la risoluzione di emergenze dovute all'indisponibilità del centro di cottura principale, che garantiscano la somministrazione dei pasti in un tempo non superiore a 45 minuti rispetto al confezionamento degli stessi oppure con la previsione di organizzazione del servizio tramite la modalità lunch box, qualora fosse necessario	8	
Educazione alimentare e consumo consapevole: iniziative di comunicazione	6	

<p>Descrizione del piano educativo ideato e rivolto ai bambini, educatori ed insegnanti nel corso dell'appalto da svolgersi all'interno delle scuole circa le tematiche inerenti l'alimentazione, con descrizione dei principi ispiratori, degli argomenti trattati e della quantificazione degli incontri annuali (suddivisi per anno scolastico).</p> <p>Descrizione delle modalità di condivisione del piano educativo con i genitori dei bambini fruitori del servizio, con esposizione dei principi ispiratori, degli argomenti trattati e della quantificazione degli incontri annuali (suddivisi per anno scolastico).</p>	
<p>Modalità di assicurazione della qualità offerta</p> <p>Descrizione delle modalità di verifica, controllo e dimostrazione della veridicità dei prodotti offerti, anche nei confronti della stazione appaltante e degli utenti, anche allegando schede tecniche e materiale di certificazione della qualità delle derrate offerte.</p> <p>- Incremento di qualità delle derrate alimentari offerte (per l'attribuzione del punteggio sarà considerata la qualità, varietà e frequenza di somministrazione degli alimenti offerti)</p> <p style="padding-left: 40px;">- Derrate da agricoltura biologica, prodotti DOP, IGP</p> <p style="padding-left: 80px;">-Derrate a km 0 e del territorio</p>	<p>Max 6</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
<p>Presentazione del piano di controllo ispettivo per la qualità</p> <p>La relazione dovrà indicare il numero di giornate annue previste per attività di controllo ispettivo volto a garantire che siano individuate, applicate e mantenute aggiornate le opportune procedure di sicurezza, anche allegando un piano di campionamento che si intende adottare per ogni anno scolastico per i controlli analitici (chimici e microbiologici) sugli alimenti e sugli ambienti di lavoro, al fine di verificarne l'idoneità igienica</p>	4
<p>Modalità di raccordo tra la Ditta e la Stazione Appaltante</p> <p>La relazione dovrà contenere una breve descrizione della gestione dei rapporti tra la Ditta e la Stazione appaltante con riferimento alla figura del Responsabile del Servizio.</p>	3
<p>Customer satisfaction</p> <p>Piano di rilevazione periodica della gradibilità dei pasti, con riferimento al sistema/strumenti che si intendono adottare per monitorare la soddisfazione dell'utenza finalizzato ad individuare interventi correttivi per migliorare la qualità del servizio</p>	3
<p>Formazione del personale operativo</p> <p>Descrizione delle modalità di realizzazione dei corsi di formazione e degli interventi di aggiornamento previsti, fornendo la descrizione completa dei programmi di formazione che si intende svolgere nel corso dell'appalto (monte ore annuale, programmi formativi, tempistica),</p>	4
<p>Proposte di migliorie del servizio</p> <p>Descrizione delle proposte di miglioramento del servizio offerto rispetto alle attività minime previste dal capitolato speciale di appalto senza oneri aggiuntivi per il Comune o gli utenti.</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorie sale refettorio; - Migliorie attrezzature Centro Cottura; 	5
<p>Attuazione soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica</p> <p>Un piano che illustri le caratteristiche dei mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti mediante la presentazione di una scheda per ogni mezzo, contenente: il titolo per cui ne ha la proprietà o il possesso; le caratteristiche tecniche: tipologia, casa costruttrice, anno di immatricolazione, destinazione ed uso per il quale è stato immatricolato, età del veicolo, normativa Euro relativa alle emissioni inquinanti ed ogni altro requisito ed elemento ritenuto utile ai fini del presente criterio di valutazione.</p>	3

L'offerta tecnica, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, deve essere articolata in un numero massimo di 20 pagine, in formato A 4, interlinea 1,5, ed articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata e comprensive di eventuali schemi e tabelle, senza quindi ulteriori allegati. L'attribuzione del punteggio massimo, per ciascun elemento di valutazione, è prevista solo in caso di adeguato soddisfacimento dei caratteri, in precedenza descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il

raggiungimento dell'obiettivo, le quali devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dal Comune e poste a base di gara.

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 42/70 (quarantadue su settanta) punti.

B: OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione della gara avviene con il criterio dell'Offerta più economicamente vantaggiosa vale a dire l'offerta che si presenta la migliore sotto il profilo tecnico e che, al contempo, si contraddistingue per offrire il prezzo più basso.

L'offerta economica ha un valore di 30 punti ed il ribasso percentuale unico deve essere presentato in rapporto al prezzo a base d'asta (**€ 4,50 IVA esclusa**).

2 – Requisiti per la partecipazione

Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:

- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE

a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.lgs. 50/2016.

b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4)

d) È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48 c. 9)

e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9)

f) I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei

lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)

i) È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).

j) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di partecipazione aggregata:

- La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
- le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.